

## **TI\_GERICHTE 11.2020.119 vom 23. Mai 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.119\\_d20190523](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.119_d20190523)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.119 du 23 mai 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.119 del 23 maggio 2019

### **Regeste**

Revisione di una sentenza in appello per la scoperta di un fatto nuovo

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

IS 1 e IS 2 chiedono che questa Camera richiami “gli interi incarti dalla Cassa disoccupazione \_\_\_\_\_ e dal competente Ufficio regionale di collocamento” (pag. 6 in basso). Ciò non appare necessario per il giudizio, CO 1 non contestando nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2020 di avere ricevuto tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 indennità di disoccupazione per fr. 128 532.– complessivi, come fanno valere le interessate. Un esemplare dell'attuale sentenza sarà comunicato in ogni modo all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per eventuali verifiche. Giovi passare senza indugio, dunque, alla trattazione della domanda di revisione.

#### **E. 3**

Nella sentenza del 2 agosto 2018 il Pretore aggiunto aveva calcolato il guadagno medio di CO 1 alle dipendenze della ditta T \_\_\_\_\_ in fr. 5100.– netti mensili. Terminato quel rapporto di lavoro il 31 maggio 2017, il primo giudice aveva imputato a CO 1 un reddito ipotetico identico fino all'agosto successivo. Dal settembre del 2017 egli ha constatato poi che, lavorando come segretario amministrativo per l'azienda di famiglia G \_\_\_\_\_ Sagl, CO 1 guadagnava fr. 3800.– netti mensili. Ne ha così quantificato il reddito in tale cifra. Questa Camera ha confermato simili accertamenti (sentenza del 23 maggio 2019, consid. 29 e 33). Relativamente al fabbisogno minimo di CO 1, il Pretore aggiunto lo aveva determinato in fr. 3845.– mensili fino al luglio del 2017, in fr. 3645.– mensili nell'agosto 2017 e in fr. 2540.– mensili dal settembre del 2017. Nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera ha confermato anche tali accertamenti, salvo ridurre il fabbisogno minimo a fr. 3345.– mensili nel giugno e luglio del 2017, come pure a fr. 3145.– nell'agosto successivo (consid. 34b). Ciò premesso, dato un fabbisogno in denaro di IS 2 compreso tra fr. 1225.– e fr. 1525.– mensili (senza assegni familiari), più un contributo di accudimento compreso tra fr. 205.– e fr. 1805.– mensili, CO 1 è stato tenuto a destinare alla figlia tutto il suo margine disponibile mensile (fr. 1375.– dal gennaio del 2017 al dicembre del 2018, fr. 1350.– dal gennaio del 2019 fino al 27 aprile 2021 o fino alla partenza della figlia per i Paesi Bassi). L'ammanco è rimasto a carico di IS 2.

#### **E. 4**

Nella domanda di revisione IS 1 e la figlia allegano di avere scoperto non prima del 12 maggio 2020, quando è stata loro comunicata la documentazione fiscale richiamata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa allora pendente per definire i contributi di mantenimento in favore della figlia dopo l'espatrio (doc. XII), che tra il 1°

giugno 2017 e il 31 maggio 2019 CO 1 aveva riscosso, oltre allo stipendio della ditta G\_\_\_\_\_ Sagl (fr. 3800.– netti mensili), indennità di disoccupazione per fr. 30 060.– nel 2017 (pari a fr. 4294.– mensili), per fr. 73 711.– nel 2018 (pari a fr. 6142.– mensili) e per fr. 24 761.– nel 2019 (pari a fr. 4952.– mensili), ovvero per complessivi fr. 128 532.– sull'arco di 24 mesi. Le interessate sostengono che, fosse la Camera stata cognita di tale circostanza, CO 1 sarebbe stato tenuto a coprire in quel periodo anche l'ammanto nel fabbisogno della figlia, accertato nella sentenza del 23 maggio 2019 in fr. 1655.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 805.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. Egli avrebbe dovuto corrispondere perciò fr. 3030.– dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 (e non soli fr. 1375.– mensili), rispettivamente fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 (e non solo fr. 1350.– mensili). Chiedono pertanto che la sentenza della Camera sia modificata di conseguenza.

#### **E. 5**

Nel caso specifico sussistono i presupposti – come detto (consid. 1) – perché la sentenza della Camera sia oggetto di revisione (giudizio rescindente). La questione è ancora di sapere se e come la sentenza vada modificata (giudizio rescissorio). Ora, nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2020 CO 1 non nega – come detto – di avere percepito fr. 128 532.– complessivi tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 a titolo di indennità di disoccupazione. Non pretende nemmeno che ciò figurasse agli atti della causa allora pendente dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Eccepisce che “le indennità LADI sono state percepite come le percepiscono tutti i dipendenti che si trovano senza un'occupazione” e “che l'ammontare di tali indennità è per altro a tutti noto in quanto si rifanno e si basano sul salario percepito negli ultimi anni” (memoriale, pag. 1). L'assunto sfiora il pretesto, ove appena si consideri che davanti a questa Camera CO 1 non risultava “senza un'occupazione”, bensì stipendiato dalla G\_\_\_\_\_ Sagl. Ed egli non asserisce che il doppio incasso potesse essere scoperto da IS 1 e dalla figlia prima del 12 maggio 2020. Al proposito non giova quindi attardarsi.

#### **E. 6**

Obietta il convenuto di versare regolarmente fr. 100.– mensili “per un contratto destinato a finanziare gli studi di IS 2 (polizza \_\_\_\_\_)”, di prendersi cura della figlia “ben al di là di un diritto di visita standard”, di assumere “unilateralmente le spese per attività extrascolastiche come – per esempio – lo sci e il kick box”, di ospitare IS 2 almeno quattro settimane durante le vacanze estive e altre tre o quattro settimane l'anno in occasione di altre vacanze scolastiche, di comperare vestiti alla figlia, di acquistarle farmaci, per tacere della “mala gestione dei mezzi economici da parte della madre” (memoriale, pag. 3 in fondo e 5 in basso). Argomentazioni del genere sono completamente fuori tema. Quanto rimane da giudicare ai fini del presente giudizio è sapere se e in che misura il fatto nuovo appreso da IS 1 e dalla figlia – ovvero la riscossione di indennità di disoccupazione da parte di CO 1 sull'arco di due anni, parallelamente allo stipendio – avrebbe influito, ove fosse stato noto, sul giudizio emanato dalla Camera il 23 maggio 2019. Non si tratta né di ricalcolare il fabbisogno in denaro della figlia né di ridefinire il contributo di accudimento in favore della medesima sulla base di elementi che andavano adottati in precedenza o che sono intervenuti dopo la decisione della Camera. Gli asserti del convenuto non possono quindi trovare ascolto.

#### **E. 7**

Come si è anticipato, nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera aveva accertato il reddito di CO 1 in fr. 5100.– mensili netti fino all'agosto del 2017 e in fr. 3800.– mensili netti dopo di allora (sopra, consid. 3). Il fabbisogno minimo di lui risultando di fr. 3845.– mensili fino al maggio del 2017, di fr. 3345.– mensili in giugno e luglio del 2017, di fr. 3145.– nell'agosto del 2017, di fr. 2540.– dal settembre al dicembre del 2017 e di fr. 3450.– dal 1° gennaio 2018 in poi (sopra, consid. 2), CO 1 constava fruire perciò di un margine disponibile medio di fr. 1375.– mensili fino al 31 dicembre 2018 e di fr. 1350.– dal 1° gennaio 2019 in poi, agio che poteva destinare alla figlia. Nonostante ciò, il mantenimento di IS 2 ha continuato a registrare un ammanco di fr. 1655.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 680.– dal 1° gennaio 2019, disavanzo che è rimasto a carico della figlia (sopra, consid. 2). Nelle circostanze descritte, fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto che dal giugno al dicembre del 2017 le entrate di CO 1 consistevano non solo nel reddito da attività dipendente, ma anche in indennità di disoccupazione per fr. 4294.– mensili, tali entrate sarebbero state accertate in fr. 9394.– mensili (e non solo in fr. 5100.–) in giugno, luglio e agosto del 2017, rispettivamente in fr. 8094.– mensili (e non solo in fr. 3800.–) dal settembre al dicembre di quell'anno. Il margine disponibile del convenuto sarebbe risultato così di fr. 5549.– mensili (e non solo di fr. 1755.–) in giugno, luglio e agosto del 2017, rispettivamente di fr. 4949.– in settembre e di fr. 5554.– mensili (e non solo di fr. 1260.–) dall'ottobre al dicembre del 2017. Visto l'ammontare, esso sarebbe bastato agevolmente per coprire l'ammanco di fr. 1655.– mensili nel fabbisogno della figlia. La situazione è analoga per quanto attiene al 2018. Fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto che dal gennaio al dicembre del 2018 le entrate di CO 1 consistevano non solo nel reddito da attività dipendente, ma anche in indennità di disoccupazione per fr. 6142.– mensili, tali entrate sarebbero state accertate in fr. 9942.– mensili (e non solo in fr. 3800.–). Il margine disponibile del convenuto sarebbe asceso così a fr. 7492.– mensili (e non solo a fr. 1350.–). E la sua entità avrebbe permesso di coprire senza problemi, una volta ancora, l'ammanco di fr. 1655.– mensili nel fabbisogno della figlia. Identiche considerazioni valgono dal gennaio al maggio del 2019. Fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto che in quel periodo le entrate di CO 1 consistevano non solo nel reddito da attività dipendente, ma anche in indennità di disoccupazione per fr. 4952.– mensili, tali entrate sarebbero state accertate in fr. 8752.– mensili (e non solo in fr. 3800.–). Il margine disponibile del convenuto sarebbe risultato così di fr. 6302.– mensili (e non solo di fr. 1350.–), ciò che avrebbe consentito di coprire l'ammanco di fr. 680.– mensili nel fabbisogno della figlia.

## **E. 8**

Alla luce di quanto precede occorre rivedere il contributo di mantenimento litigioso, senza dimenticare che nel periodo compreso tra il gennaio e il maggio del 2017 il margine disponibile del convenuto non risulta più di fr. 1350.– mensili (media calcolata nella sentenza del 23 maggio 2019 sull'arco dell'intero anno, incluso il lasso di tempo dal giugno al dicembre), ma di soli fr. 1255.– mensili (lo stipendio di fr. 5100.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3845.– mensili). Ne discende che il contributo alimentare per IS 2 va ridefinito come segue: a) Dal 1° gennaio al 31 maggio 2017: fabbisogno in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili; contributo di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili; margine disponibile del convenuto: fr. 1255.– mensili; contributo alimentare a carico del convenuto: fr. 1255.– mensili; ammanco nel mantenimento di IS 2: fr. 1775.– mensili. b) Dal 1° giugno al 31 dicembre 2017: fabbisogno in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili; contributo di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili; margine disponibile del convenuto: fr. 5549.–

mensili; contributo alimentare a carico del convenuto: fr. 3030.– mensili . c) Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: fabbisogno in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili; contributo di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili; margine disponibile del convenuto: fr. 7492.– mensili; contributo alimentare a carico del convenuto: fr. 3030.– mensili . d) Dal 1° gennaio al 31 maggio 2019: fabbisogno in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili; contributo di accudimento per IS 2: fr. 805.– mensili; margine disponibile del convenuto: fr. 6302.– mensili; contributo alimentare a carico del convenuto: fr. 2030.– mensili . Dal 1° giugno 2019 in poi la sentenza di questa Camera non è toccata invece dalla revisione.

#### **E. 9**

Se ne conclude che, provvista di buon diritto, la domanda di revisione merita accoglimento. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere la domanda e che rifonderà alle richiedenti, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'emanazione della presente sentenza non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo in materia di spese processuali e ripetibili della sentenza emessa da questa Camera il 23 maggio 2019, davanti alla quale era contesa anche l'autorizzazione della figlia all'espatrio, l'affidamento di IS 2 alla madre, l'ammontare dei contributi di mantenimento dopo il trasferimento nei Paesi Bassi e la disciplina delle relazioni personali della figlia con il padre dopo di allora.

#### **E. 10**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, considerato l'aumento del contributo alimentare per la figlia da fr. 1375.– a fr. 3030.– mensili tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2018, rispettivamente da fr. 1350.– a fr. 2030.– mensili tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2019 chiesto in appello. Per questi motivi, decide: I. La domanda di revisione è accolta, nel senso che il dispositivo n. V/3.1 della sentenza emanata il 23 maggio 2019 da questa Camera è così modificato: Il contributo di mantenimento da versare entro il primo di ogni mese a IS 1 stabilito a carico di CO 1 nella convenzione del 17 luglio 2009 in favore della figlia IS 2 è modificato come segue: fr. 1255.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 e fr. 1350.– mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza di IS 2 per i Paesi Bassi. Il contributo di mantenimento non comprende l'assegno familiare. Il contributo di mantenimento va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2018, valendo come indice di base quello del novembre 2017 (100.9 punti). Il fabbisogno in denaro di IS 2 rimane scoperto per fr. 1775.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, per fr. 680.– mensili dal 1° giugno 2019 al 27 aprile 2021 e per fr. 380.– mensili dal 28 aprile 2021 in poi. II. Le spese della procedura di revisione, di fr. 1000.–, da anticipare nella misura di fr. 500.– da IS 1 e IS 2, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a IS 1 e IS 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili. III. Notificazione: – ; – . Comunicazione: – Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona; – Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.